


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'IMPEGNO - DIVISIONE III	
FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2002 - L. 68/99	
REGIONE	TOTALE
VALLE D'AOSTA	€ 437.866,49
PIEMONTE	€ 2.793.796,96
LOMBARDIA	€ 5.727.856,70
LIGURIA	€ 2.161.590,65
Prov.Aut. TRENTO	€ 163.275,16
Prov.Aut. BOLZANO	€ 414.305,96
VENETO	€ 5.264.866,44
FRIULI V. G.	€ 804.597,91
EMILIA ROMAGNA	€ 3.614.124,22
TOSCANA	€ 2.706.065,66
UMBRIA	€ 538.809,03
MARCHE	€ 1.745.846,99
LAZIO	€ 2.070.107,54
ABRUZZO	€ 355.660,90
MOLISE	€ -
CAMPANIA	€ 871.306,90
PUGLIA	€ 526.163,36
BASILICATA	€ 72.228,50
CALABRIA	€ -
SICILIA	€ 63.218,65
SARDEGNA	€ 655.725,98
TOTALE	€ 30.987.414,00


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'IMPEGO - DIVISIONE III	
FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2002 - L. 68/99	
REGIONE	TOTALE (*)
VALLE D'AOSTA	437.866,49
PIEMONTE	2.793.796,96
LOMBARDIA	5.727.856,70
LIGURIA	2.161.590,65
Prov.Aut. TRENTO	163.275,16
Prov.Aut. BOLZANO	414.305,96
VENETO	5.264.866,44
FRIULI V. G.	804.597,91
EMILIA ROMAGNA	3.614.124,22
TOSCANA	2.706.065,66
UMBRIA	538.809,03
MARCHE	1.745.846,99
LAZIO	2.070.107,54
ABRUZZO	355.660,90
MOLISE	-
CAMPANIA	871.306,90
PUGLIA	526.163,36
BASILICATA	72.228,50
CALABRIA	-
SICILIA	63.218,65
SARDEGNA	655.725,98
TOTALE	€ 30.987.414,00

(*) IN EURO




MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'IMPEGNO - DIVISIONE III	
FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2002 - L. 68/99	
REGIONE	TOTALE (*)
VALLE D'AOSTA	437.866,49
PIEMONTE	2.793.796,96
LOMBARDIA	5.727.856,70
LIGURIA	2.161.590,65
Prov.Aut. TRENTO	163.275,16
Prov.Aut. BOLZANO	414.305,96
VENETO	5.264.866,44
FRIULI V. G.	804.597,91
EMILIA ROMAGNA	3.614.124,22
TOSCANA	2.706.065,66
UMBRIA	538.809,03
MARCHE	1.745.846,99
LAZIO	2.070.107,54
ABRUZZO	355.660,90
MOLISE	-
CAMPANIA	871.306,90
PUGLIA	526.163,36
BASILICATA	72.228,50
CALABRIA	-
SICILIA	63.218,65
SARDEGNA	655.725,98
TOTALE	€ 30.987.414,00

(*) IN EURO



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'IMPEGO - DIVISIONE III			
FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - L. 68/99			
REGIONE	TOTALE 2000	TOTALE 2001	TOTALE 2002
VALLE D'AOSTA	1.337.288.835	575.949.101	€ 437.866,49
PIEMONTE	6.803.434.984	4.455.553.699	€ 2.793.796,96
LOMBARDIA	14.446.798.781	10.063.533.608	€ 5.727.856,70
LIGURIA	3.172.328.022	2.638.725.218	€ 2.161.590,65
Prov. Aut. TRENTO	509.014.252	1.167.712.726	€ 163.275,16
Prov. Aut. BOLZANO	484.794.907	710.023.746	€ 414.305,96
VENETO	7.373.209.934	10.671.254.026	€ 5.264.866,44
FRIULI V. G.	2.516.843.367	1.283.260.077	€ 804.597,91
EMILIA ROMAGNA	6.873.556.180	6.373.891.483	€ 3.614.124,22
TOSCANA	6.159.197.419	4.611.836.075	€ 2.706.065,66
UMBRIA	1.748.061.281	649.888.141	€ 538.809,03
MARCHE	3.005.871.945	2.980.006.494	€ 1.745.846,99
LAZIO	9.067.142.731	5.927.252.089	€ 2.070.107,54
ABRUZZO	2.688.990.244	1.017.251.819	€ 355.660,90
MOLISE	1.047.862.773	177.358.597	€ -
CAMPANIA	9.066.504.663	1.942.458.392	€ 871.306,90
PUGLIA	7.304.725.257	1.625.338.099	€ 526.163,36
BASILICATA	1.012.724.674	393.779.762	€ 72.228,50
CALABRIA	3.795.597.265	671.950.805	€ -
SICILIA	8.666.988.236	1.548.801.180	€ 63.218,65
SARDEGNA	2.919.064.250	514.174.863	€ 655.725,98
TOTALE	100.000.000.000	60.000.000.000	€ 30.987.414,00



4. Procedimenti amministrativi relativi a particolari modalità di assunzione

Nel presente capitolo si analizzano quei meccanismi che in vario modo incidono sulle modalità di assolvimento della quota d'obbligo prevista dalla legge n. 68 del 1999, riducendola (esoneri parziali), dietro versamento di un contributo esonerativo, ovvero localizzandola con diversa distribuzione nelle unità produttive, con riferimento all'ambito provinciale (compensazioni territoriali), ponendo in rilievo le novità più rilevanti introdotte dalla citata normativa. Infine, si farà cenno all'istituto della gradualità delle assunzioni, istituto applicabile in favore dei datori di lavoro che trasformano la propria natura giuridica da pubblica a privata.

4.1 Esoneri parziali

Importanti innovazioni sono state introdotte dalla legge n.68 in materia di autorizzazione all'esonero parziale che consente, a titolo oneroso, sussistendo determinate condizioni (riferite al tipo di attività ed alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa), di assumere lavoratori disabili in percentuale inferiore rispetto alla regolare quota di riserva, previa autorizzazione rilasciata dai servizi territorialmente competenti.

L'esonero parziale, dunque, comporta un costo per il datore di lavoro privato che ne beneficia, diversamente da quanto previsto dall'abrogata legge n.482 del 1968 e dalla normativa amministrativa di esecuzione, che ammetteva l'assunzione di lavoratori validi, appartenenti a categorie protette (orfani, coniugi superstiti ed equiparati) in sostituzione dei lavoratori invalidi, a copertura della quota di riserva.

La legge n. 68 ha determinato l'ammontare del contributo esonerativo a carico del datore di lavoro, corrispondente, per ciascuna unità disabile non

assunta, a £ 25.000 (12,91 euro) per ogni giorno lavorativo non prestato. I contributi affluiscono al Fondo regionale di cui all'articolo 14 della legge stessa, destinato a finanziare interventi di inserimento lavorativo dei disabili.¹

E' attribuita dalla legge alle Regioni la determinazione dei criteri e le modalità relative al pagamento, al versamento ed alla riscossione delle somme dovute a titolo esonerativo al Fondo regionale.

Deve fin d'ora rilevarsi (con riserva di fornire i relativi dati numerici nella successiva parte seconda della Relazione, nella quale sono analizzati i contenuti delle relazioni regionali), che il volume del ricorso all'istituto è indice estremamente significativo per le valutazioni sulla realizzazione dell'obiettivo del collocamento mirato; infatti l'istituto si configura non come strumento ordinario di politica aziendale, bensì come unica soluzione possibile in situazioni organizzative e produttive assai peculiari, che rendono oggettivamente non praticabile il collocamento mirato.

4. 2 Compensazioni territoriali

Non sulla misura dell'obbligo bensì sull'articolazione territoriale dell'adempimento stesso, incide il meccanismo della compensazione territoriale che la legge n.68 consente ai datori di lavoro tenuti all'assolvimento dell'obbligo. Mentre per i datori di lavoro pubblici il beneficio compensativo è automatico, benché attivabile solo in ambito regionale, per i datori di lavoro privati tale possibilità (assunzioni in eccedenza in talune unità produttive e, per l'effetto, in riduzione in altre) è consentita a seguito di presentazione di motivata richiesta, da inoltrare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le compensazioni che

¹ Si rimanda, per approfondimenti sul sistema di funzionamento, al decreto del Ministro del lavoro 7 luglio 2000, n.357, riportato in appendice, ed alle successive circolari interpretative.

investono sedi produttive situate in regioni diverse, o al servizio provinciale competente per il territorio presso cui il datore di lavoro ha la sede legale, se la richiesta riguarda unità produttive situate in diverse province della stessa regione.

L'istituto non ha subito rilevanti modificazioni di contenuto rispetto alla previgente disciplina. Infatti, come nel passato, la concessione di tale beneficio è legata alla situazione organizzativa aziendale.

Il provvedimento autorizzativo è diretto a contemperare interessi contrapposti, pertanto richiede un'accurata attività istruttoria, svolta sia rispetto a quanto dichiarato dal datore di lavoro richiedente, sia presso i servizi provinciali per l'impiego, per l'acquisizione delle conoscenze relative alle dimensioni e alle opportunità occupazionali dei disabili nei rispettivi bacini di utenza.

La compensazione territoriale è istituito al quale il datore di lavoro ricorre con maggiore facilità, in particolare dopo l'entrata in vigore della legge di riforma, anche in conseguenza della intervenuta gravosità, sul piano economico, dell'esonero parziale. La quantificazione dei relativi procedimenti amministrativi di autorizzazione, aperti a partire dal 2000 presso questa Amministrazione (che riguardano, come si è detto, le compensazioni territoriali a carattere nazionale) è pertanto assai indicativa nel fornire la misura della diffusione del fenomeno e dunque il grado di attenzione che i datori di lavoro pongono alla copertura delle quote di riserva.

Deve anche sottolinearsi come l'ampiezza delle autorizzazioni richieste dipenda considerevolmente dall'introduzione, nella legge n.68, della disposizione relativa alla certificazione di ottemperanza (articolo 17), che impone ai datori di lavoro che intendano partecipare a gare pubbliche di appalto o che intrattengano rapporti contrattuali o di concessione con

pubbliche amministrazioni, l'avvenuto adempimento degli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.

E' pertanto evidente che, in situazioni organizzative aziendali che rendono particolarmente difficile l'assolvimento di tali obblighi su tutto il territorio in cui opera l'impresa (ad esempio, sedi di piccola dimensione, ubicazione in località disagiate, luogo di lavoro non perfettamente conciliabile con talune condizioni di disabilità), si preferisca concentrare solo in alcune sedi tale obbligo, adempiendo in tal modo con maggiore facilità e rapidità agli obblighi di legge.

Periodo 1 gennaio 2000-31 dicembre 2000:

- a) richieste di compensazione territoriale presentate: n. 676**
- b) autorizzazioni concesse: n. 328²**

Periodo 1 gennaio 2001 –31 dicembre 2001

- a) richieste di compensazione territoriale presentate: n.746**
- b) autorizzazioni concesse: n.577**

Totale richieste presentate –2000-2001: n.1422

Totale autorizzazioni concesse 2000-2001: n.905

Per quanto riguarda l'anno 2002, sono state rilasciate, fino al 31 maggio, 165 autorizzazioni.

² Il dato riferito al primo semestre 2000 sconta l'effetto di trascinarsi della normativa non più vigente, tenuto conto del congelamento dell'efficacia delle esistenti autorizzazioni, operato con atto amministrativo per far fronte alla fase transitoria, per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge. Molte richieste provenivano inoltre da datori di lavoro che occupano fino a cinquanta dipendenti, ai quali, considerata l'esiguità della riserva (1 o 2 unità), è stato consentito di operare in autocompensazione, con apposita circolare (in appendice).

4.3 Gradualità delle assunzioni

L'istituto della gradualità delle assunzioni è applicabile in caso di trasformazione della natura giuridica di un ente da pubblica a privata ed è disciplinato dall'articolo 4, comma 11 bis, del decreto legge 20 maggio 1993, n.148, convertito dalla 19 luglio 1993, n.236.

In favore dei datori di lavoro che trasformano la loro natura giuridica da pubblica in privata, a garanzia del mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, la menzionata disposizione prevede la possibilità di ottenere l'autorizzazione ad ottemperare agli obblighi di legge in materia di assunzioni obbligatorie in maniera graduata nel tempo, qualora, nel periodo seguente alla trasformazione, siano state effettuate nuove assunzioni che abbiano comportato incrementi di organico.

Il beneficio riconosciuto comporta, tuttavia, l'applicazione di una percentuale di riserva più elevata rispetto a quella ordinariamente prevista, che, con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 maggio 2000 si è provveduto a riproporzionare, in funzione della nuova modulazione degli obblighi introdotta dalla legge n.68; dall'iniziale 25 per cento, commisurato alla precedente percentuale pari al 15 per cento degli assunti, prevista dalla legge n.482, si è passati all'attuale 12 per cento, parametrato sul nuovo 7 per cento fissato dalla legge di riforma per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti. Per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e per i quali il normale obbligo di assunzione è pari ad una unità (precedentemente non obbligati) e per quelli che occupano da 36 a 50 dipendenti, tenuti ad assumere 2 lavoratori disabili, è stata individuata la misura dell'obbligo, in via proporzionale, rispettivamente in 2 e 4 unità, sempre con riferimento alle nuove assunzioni effettuate dopo la data della trasformazione.

Nel biennio 2000-2001 e fino alla data del 20 maggio 2002, sono state presentate 14 domande di gradualità. I procedimenti conclusi con autorizzazione sono stati 10; una sola richiesta è stata respinta perché presentata oltre il limite temporale di sei mesi fissato dalla legge, mentre 4 procedimenti sono attualmente in fase istruttoria.

5. Azioni comunitarie per la promozione dell'inserimento lavorativo dei disabili, in aderenza ai principi della legge n.68 del 1999. Partecipazione a progetti di studio a livello europeo.

5.1 Iniziative finanziate dal Fondo Sociale Europeo

Nel contesto del Programma Operativo Nazionale "Azioni di sistema" sono individuati una serie di interventi, a supporto delle principali iniziative di riforma legislativa con riferimento alla modernizzazione del mercato del lavoro. Particolare attenzione si è sviluppata, con l'entrata in vigore della legge n.68, intorno alle esigenze di informazione e sostegno manifestate da tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nel nuovo corso normativo.

L'articolazione di tali interventi, coordinati dall'amministrazione centrale, si snoda a livello locale; primi destinatari sono infatti i servizi per l'impiego, con l'obiettivo di renderne il prodotto finale più efficace e più rispondente alla richiesta degli utenti (lavoratori disabili e datori di lavoro).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'impiego, attraverso il ricorso ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo – obiettivo 1 e obiettivo 3, ha individuato alcune aree di intervento e bandito gare pubbliche dirette all'affidamento di servizi informativi e consulenziali, nonché di campagne di sensibilizzazione e assistenza tecnica, finalizzati ad incrementare, attraverso misure di sostegno dei servizi per l'impiego, le opportunità di inserimento nel circuito lavorativo dei soggetti disabili.

Le procedure di gara si sono tutte concluse con l'aggiudicazione dei progetti e stanno per essere portate a termine le relative procedure contrattuali; si prevede pertanto che molte delle attività, dettagliate nel seguente elenco, potranno essere avviate entro il mese di giugno 2002. Come si vedrà, alcuni progetti sono stati attivati sia sull'obiettivo 1 che sull'obiettivo 3, per assicurarne la massima diffusione a livello nazionale.

**FONDO SOCIALE EUROPEO – Programma Operativo Nazionale -
Azioni di Sistema**

Gare pubbliche di appalto per l'affidamento di attività di sostegno ai servizi per l'impiego, di consulenza e di informazione, in materia di assunzioni obbligatorie.

Obiettivo 1

1. Affidamento di servizi informativi e consulenziali finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti disabili, a sostegno dei servizi pubblici per l'impiego

2. Affidamento di attività di informazione e sensibilizzazione per la realizzazione di una campagna informativa sulle opportunità previste dal collocamento dei disabili ai sensi della legge n.68 del 1999

Obiettivo 3

1. Affidamento di servizi informativi e consulenziali finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti disabili

2. Affidamento di attività di informazione e sensibilizzazione per la realizzazione di una campagna informativa sulle opportunità previste dal collocamento dei disabili ai sensi della legge n.68 del 1999

3. Affidamento di attività di consulenza e fornitura di ausili per la valutazione delle prestazioni lavorative dei disabili.

5.2 Partecipazione al progetto di ricerca sulle politiche dell'handicap promosso dall'OCSE

Questa Amministrazione, in rappresentanza del Governo Italiano, ha partecipato al progetto "Politiche di sostegno e di integrazione ai disabili in età di lavoro" promosso e coordinato, nell'ottobre del 1999, dall'Organizzazione per la Cooperazione Economica e Sociale (OCSE). L'iniziativa ha coinvolto, oltre alla rappresentanza italiana, circa 20 delegazioni la metà delle quali provenienti da paesi appartenenti all'Unione europea. Il progetto di ricerca è stato avviato con l'obiettivo di rilevare l'orientamento dell'azione politica di ciascuno stato nei confronti delle persone disabili, di valutare la coerenza delle misure adottate nell'ambito delle politiche sociali, di effettuare l'analisi comparativa dei risultati ottenuti, e di censire i programmi d'azione che meglio hanno assicurato l'integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro.

Il progetto di ricerca, attualmente nella fase conclusiva, ha previsto quale componente essenziale della struttura metodologica, la predisposizione di modalità di rilevazione dei dati che offrissero prospettive diversificate di lettura del fenomeno in esame. Nello specifico, gli elementi richiesti allo Stato Italiano e dei quali si è provveduto alla raccolta sono i seguenti:

- *informazioni qualitative, comprendenti il periodo 1980-2000, attinenti principalmente l'area dei programmi mirati all'inserimento lavorativo (da ultimo rivisitata dalla legge n.68 del 1999) alla formazione professionale e alla tutela previdenziale delle persone disabili (ottenute con l'aiuto di un questionario) e confluenti nella stesura di un rapporto descrittivo;*

- *dati amministrativi complessivi sui programmi di azione (media annuale dei partecipanti, flusso annuale di persone verso l'interno o*

l'esterno dei predetti programmi, somme stanziare annualmente per l'attuazione dei programmi;

- micro-dati (necessari ad identificare la struttura socio-demografica della popolazione disabile e reperibili attraverso indagini effettuate a livello nazionale).

Terminata la fase di raccolta dei dati, l'equipe di coordinamento del progetto ha effettuato l'esame preliminare dei documenti elaborati da ciascun paese partecipante al progetto, al termine del quale le distinte strategie politico-sociali, poste in essere da ciascuno stato concorrente, sono state classificate sulla base delle affinità di ordine normativo e procedurale. Nella fattispecie, per quanto riguarda le misure adottate dal Governo Italiano, sono stati riscontrati orientamenti assimilabili a quelli della Francia, del Belgio e del Portogallo.

Lo scorso aprile si è tenuto a Parigi, presso l'OCSE, il gruppo di lavoro sulle politiche sociali durante il quale sono stati presentati i risultati principali e le conclusioni politiche sul progetto in esame, il cui rapporto completo sarà pubblicato nell'ultimo quadrimestre dell'anno in corso. In linea generale l'OCSE evidenzia alcune problematiche comuni alle strategie politiche di invalidità, nelle quali anche l'Italia può riconoscersi:

- i programmi di recente istituzione richiedono maggiore dinamicità e tempestività di implementazione. I responsabili amministrativi spesso faticano ad applicare la nuova legislazione e le nuove procedure, in particolare in caso di rapide e ripetute riforme.

- la piena attuazione degli strumenti delle politiche di disabilità dipende dalla volontà dei potenziali datori di lavoro di offrire lavoro, dalla volontà dei potenziali colleghi di accettare colleghi con disabilità e dalla volontà dei potenziali dipendenti disabili di cercarsi un lavoro. Occorre, pertanto, oltre all'intervento regolatore, un radicale cambiamento di mentalità, del quale, si nota, la legge n.68 è portatrice.

- la tendenza alla globalizzazione dei programmi di impiego. Il dilemma si origina da una contraddizione tra globalizzazione, che pur consentendo di

aumentare considerevolmente le opportunità di lavoro per le persone disabili, implicherebbe contestualmente l'abrogazione di strumenti speciali a favore delle stesse, e il ridimensionamento dei nuovi approcci e servizi ritagliati sulla dimensione individuale, come ad esempio le iniziative di impiego sostenute. In tal senso la globalizzazione condurrebbe ad una concezione olistica delle abilità e dei bisogni individuali.

- infine, una delle più grandi sfide delle politiche di invalidità è rappresentata dall'istituzione di strutture di responsabilità appropriate ai compiti assegnati. Di particolare importanza appare il ruolo dei governi nazionali di fronte agli enti locali o regionali e, conseguentemente, la determinazione chiara del grado di decentramento e della delega di responsabilità. Né va trascurata la possibilità, valutati preventivamente il tipo di impatti e i probabili effetti, del coinvolgimento di attori privati. Occorre poi delineare con maggiore incisività il ruolo appropriato dei datori di lavoro in questo contesto.

La sfida è rappresentata dalle nuove modalità con cui garantire servizi più efficienti e allo stesso tempo nell'assicurare una dimensione trasversale, all'interno di ciascun paese o società, alla parità di trattamento delle persone disabili.

I risultati della ricerca hanno evidenziato che l'integrazione nel sistema economico della popolazione disabile dipende principalmente dalla sua integrazione all'interno del mercato del lavoro.

“Trovare un equilibrio appropriato tra politiche di integrazione e politiche di compensazione” sostiene l'OCSE, “ significa anche trovare un equilibrio appropriato tra sicurezza e libertà, tra protezione e autodeterminazione, assicurando il piu' ampio diritto alla parità di trattamento e di partecipazione attraverso la creazione di un ampia gamma di abilità individuali contestualmente al riconoscimento e alla rimozione di fattori ostativi all'espressione delle attività del vivere quotidiano”.

Per quanto riguarda le politiche sociali a favore dei disabili attuate dal Governo Italiano, l'OCSE evidenzia che l'Italia, pur collocandosi ancora sul

versante delle politiche cosiddette di “compensazione”, si trova attualmente all'interno di un processo di implementazione dei programmi correlati alla promozione delle opportunità lavorative.

Per un esame comparato della situazione italiana nel panorama europeo, si riportano le tabelle compilate dall'OCSE, che evidenziano anche il percorso ascendente dell'Italia nell'allineamento delle politiche di inserimento al lavoro dei disabili, nel corso degli ultimi anni.